

Edizione di mercoledì 7 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Riaddebito delle spese a soggetto non residente: trattamento Iva
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Approvata dal Senato la legge di conversione del Decreto Agosto
di **Lucia Recchioni**

IVA

Demolizioni con ristrutturazione e ampliamento: Iva ridotta e detrazioni fiscali?
di **Roberto Curcu**

FINANZA AGEVOLATA

I siti web e la tutela dei dati personali
di **Giovanna Lipani – Gruppo Finservice**

ENTI NON COMMERCIALI

Il concetto di democrazia negli statuti delle Ssd
di **Guido Martinelli**

CASI OPERATIVI

Riaddebito delle spese a soggetto non residente: trattamento Iva di EVOLUTION



Una società italiana deve riaddebitare delle spese legali ad una società tedesca. Qual è il corretto trattamento ai fini Iva?

Quando si riaddebitano delle spese sostenute per conto di qualcun altro è necessario andare ad individuare quale sia il **regime fiscale corretto**, partendo dall'analisi del **contratto di mandato**.

Con il **contratto di mandato** una parte (mandataria) si obbliga a compiere più atti giuridici per conto di un'altra (mandante).

Ad esempio, una **impresa può conferire ad un professionista un mandato per il patrocinio legale**, affinché il professionista difenda l'azienda presso un tribunale; oppure, caso tipico dei riaddebiti, una società chiede alla propria **consociata di sostenere delle spese per proprio conto**, per poi riaddebitarle.

Il contratto di mandato può essere o meno accompagnato dalla **rappresentanza**, per mezzo della quale gli atti compiuti dal mandatario riverberano i propri effetti direttamente nella **sfera giuridica del mandante**.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



AGEVOLAZIONI

Approvata dal Senato la legge di conversione del Decreto Agosto

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, **6 ottobre**, il **Senato** ha approvato il [**maxi-emendamento 1.900**](#), interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del **D.L. 104/2020** (c.d. "Decreto Agosto").

Il provvedimento passa ora all'esame della **Camera**, dove è atteso in aula per **giovedì 8**: la conversione dovrà avvenire entro **martedì 13 ottobre**.

Considerati i **tempi stretti**, quindi, **non si ritiene vi saranno ulteriori modifiche** nel corso dell'iter di conversione in legge.

Di seguito, si richiamano, in sintesi, le **principali novità previste dal maxi-emendamento appena approvato**.

Sospensione temporanea dell'ammortamento Nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, i **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali** possono **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento** annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata sarà **imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio saranno differite anche le **quote successive**: in questo modo, quindi, la **durata totale del piano di ammortamento originario viene allungata di un anno**.

I **soggetti** che si avvalgono di questa facoltà:

1. devono **destinare a una riserva indisponibile gli utili** per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (se gli utili sono di importo inferiore, la riserva potrà essere integrata utilizzando **altre riserve disponibili**),

2. devono dare conto delle ragioni della deroga in **Nota integrativa**, indicando **l'importo della riserva indisponibile** e **l'influenza del mancato ammortamento** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Il **Mef**, con apposito decreto, potrà **estendere questa misura anche agli esercizi successivi**, in considerazione dell'**evoluzione della situazione economica** conseguente all'**emergenza sanitaria in corso**.

Ai fini fiscali, la **deduzione della quota di ammortamento** è ammessa **a prescindere dall'imputazione al conto economico** (nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni del Tuir).

Contributo a fondo L'articolo 58 del Decreto Agosto ha previsto un fondo per finanziare **perduto** per la erogazione di un **contributo a fondo perduto** utilizzabile per l'acquisto di **filiera** **della prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Attualmente il Decreto riserva questo contributo alle **imprese in attività** alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto) con **attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11** (ristorazione con somministrazione), **56.29.10** (mense) e **56.29.20** (*catering* continuativo su base contrattuale).

L'[emendamento](#) approvato dal Senato **estende** invece questa possibilità anche alle **attività individuate dai codici Ateco 56.10.12** (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), **56.21.00** (*catering* per eventi, *banqueting*), **56.29.20** (*catering* continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, **55.10.00** (alberghi).

Contributo a fondo Viene prevista una **riapertura dei termini per presentare l'istanza di accesso al perduto: riapertura contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 25 D.L. 34/2020 a favore dei soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in **comuni colpiti da eventi calamitosi**, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, **classificati totalmente montani** (come da elenco predisposto dall'Istat, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993) e **non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi** di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Semplificazioni I giovani al di sotto dei 30 anni di età che intraprendono (anche in forma amministrative persocietaria) un **percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa** l'avvio di **nuove esistenti** possono beneficiare, nei primi tre anni di attività:

imprese da parte di – dell'**esenzione dal versamento del diritto annuale** alla Camera di commercio,
under 30 – dell'**esenzione dal pagamento di marche, bolli** ed eventuali **tasse di concessione governativa**,
– della **creazione di una corsia preferenziale** riguardante le **procedure burocratiche**, finalizzata all'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa,
– di **convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai** per la

**Superbonus:
semplificazioni
procedimenti
assemblee
condominiali**

consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a **tariffe agevolate**. Il Decreto Agosto ha previsto che le deliberazioni dell'assemblea di condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi agevolati con il c.d. "superbonus" sono valide se **approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**. L'[emendamento](#) interviene sulla disposizione in esame **estendendola anche alle deliberazioni riguardanti gli eventuali finanziamenti** finalizzati agli interventi e **l'adesione all'opzione per la cessione o lo sconto in fattura**.

Viene inoltre previsto che, anche ove non esplicitamente previsto dal regolamento condominiale, **l'assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza**. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, deve essere **trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini** con le stesse formalità previste per la **convocazione**.

**Superbonus:
definizione
"accesso autonomo
dall'esterno"**

L'emendamento approvato interviene per modificare la definizione di "**accesso diautonomo dall'esterno**": alla luce della nuova formulazione viene qualificato "**accesso autonomo**" *"un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva"*.

Credito d'imposta Per le **strutture turistico ricettive** il credito d'imposta relativo all'affitto per i canoni did'azienda è determinato nella **misura del 50%**.

locazione: novità Se, in relazione alla **stessa struttura turistica** ricettiva sono stipulati **due per le strutture contratti distinti**, uno relativo alla **locazione dell'immobile** e uno **relativo turistico ricettive** all'affitto d'azienda, il **credito d'imposta spetta per entrambi i contratti**.

Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il **credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020**.

Regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione **locazioni brevi** alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

Negli **altri casi**, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in **forma imprenditoriale**.

Proroga versamenti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi da dichiarazione perdi **almeno il 33%** nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo i **soggetti Isa** dell'anno precedente possono **regolarizzare i versamenti non effettuati entro il 20 agosto**, senza applicazione delle sanzioni, **entro il 30 ottobre 2020**, con la **maggiorazione dello 0,8%** delle imposte dovute.

Credito d'imposta L'emendamento prevede un **incremento del fondo per finanziare l'erogazione del credito d'imposta sanificazione** e acquisto dei dispositivi di protezione: in questo modo il **credito d'imposta potrà essere riconosciuto in una misura maggiore, rispetto al 9,38538% attualmente previsto**.

IVA

Demolizioni con ristrutturazione e ampliamento: Iva ridotta e detrazioni fiscali?

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta ad interpello n. 390 del 23 settembre 2020](#) l'Agenzia delle Entrate aveva fornito risposta ad un quesito che verteva sul **regime Iva dei lavori di ristrutturazione con ampliamento** di un edificio destinato a centro di ricerca, ed **ubicato in area portuale**, commentato con la nostra notizia del 24 settembre ([“Disciplina Iva delle ristrutturazioni con ampliamento”](#)).

Con il richiamato contributo avevamo anche illustrato quello che, a nostro avviso, è il **regime Iva delle operazioni di ripristino dei fabbricati** che prevedono la **completa demolizione degli edifici esistenti, e la loro ricostruzione**; ricostruzione che può **seguire fedelmente le caratteristiche della costruzione** esistente o può avere delle **modifiche**, quali la ricostruzione con una **diversa sagoma o una diversa volumetria**.

Con la [risposta ad interpello n. 446 di ieri](#) è stato analizzato un caso, ed è stata individuata la risposta, facendo riferimento ad **una recente modifica normativa, introdotta con il c.d. “Decreto semplificazioni”, avente ad oggetto le demolizioni seguite da ricostruzione con maggiori volumetrie**.

La questione, prima che fiscale, è **urbanistica**, in quanto è dalla qualificazione di tale intervento che discende poi il regime fiscale dell'operazione.

In particolare, **se l'intervento è qualificato come di ristrutturazione, è applicabile sempre l'aliquota Iva del 10%**, mentre, **se l'intervento è qualificabile come nuova costruzione, è applicabile l'aliquota Iva propria del tipo di edificio in costruzione** (ad esempio 4% per prima casa o 22% per uffici, capannoni, ecc.). Inoltre, se l'intervento è qualificato come di ristrutturazione, si può accedere alle **numerose agevolazioni** (50%, 65%, 110%, ecc...).

Prima di tutto, quindi, è necessaria una premessa da un punto di vista **urbanistico**.

In dottrina si ritiene che **l'urbanistica** sia una materia di **competenza legislativa regionale**, ed infatti molte regioni e le province autonome vantano una propria legislazione; tuttavia, a livello nazionale, attualmente è in vigore il **D.P.R. 380/2001**, che è il **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**, e che ha “inglobato” le norme previste dalla vecchia **L. 457/1978**. Quest’ultima legge è conosciuta dai “fiscalisti”, in quanto è richiamata dal Decreto Iva per individuare gli **interventi con aliquote ridotte**.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni rimarcato che **il rinvio alla L. 457/1978 disposto dalla Tabella Iva deve fare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, come modificate nel corso degli anni**.

Inoltre, poiché i titoli abilitativi sono rilasciati in base alla **legislazione locale** (della Regione o della Provincia Autonoma), è stato correttamente precisato, con [risoluzione 460061/1987](#), che **per individuare il corretto trattamento Iva, deve essere fatto riferimento a come sarebbe qualificabile l'intervento secondo la normativa urbanistica nazionale**; ciò in quanto **non sarebbe ammissibile un diverso trattamento IVA dello stesso intervento effettuato in regioni diverse**.

Le norme urbanistiche tendono in linea generale alla **tutela del territorio e delle persone impegnate nei lavori**, ed in genere, più gravosi sono i lavori, più gravosi sono gli **adempimenti** previsti con il comune di competenza; si va quindi dalle “**opere libere**”, a quelle che richiedono veri e propri **permessi preventivi**.

In particolare, le opere più gravose sono quelle di **costruzione**, le quali richiedono che i nuovi edifici rispettino le disposizioni urbanistiche in vigore (altezze, volumi, sagome, distanze dai confini, dalle strade, dagli edifici confinanti, parcheggi, fonti di produzione di energia rinnovabile, ecc...), e per i quali è dovuto un **onere di concessione**. Gli **interventi di recupero** (manutenzioni ordinarie, straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie), **non prevedono invece nulla di quanto appena richiamato**.

Da sempre si è dibattuto su come inquadrare gli **interventi di demolizione con ricostruzione**. Originariamente, gli stessi erano sempre inquadrati come **interventi di nuova costruzione**, con la conseguenza che imprese e progettisti cercavano di evitarli, magari facendo **demolizioni parziali**, con possibili rischi in sede di effettuazione di lavori (si pensi alla **conservazione di un solo lato di un edificio**).

La **norma urbanistica** venne in un primo momento modificata, prevedendo che sono considerati interventi di **ristrutturazione** (e quindi non di nuova costruzione), quelli consistenti nella **demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente**.

La norma venne poi modificata ulteriormente, prevedendo che, per mantenere il concetto di ristrutturazione, **è sufficiente il mantenimento della stessa volumetria**, potendo **modificarsi la sagoma**; con risposta a **question time** del 22/01/2014 venne considerato intervento di ristrutturazione la **ricostruzione con stessa volumetria su una diversa area di sedime** rispetto a

quella originaria.

Con **risposta ad interpello n. 210/2019** l'Agenzia delle Entrate chiarì che, in linea di massima, **l'intervento di demolizione con ricostruzione con una minore volumetria è qualificabile come intervento di ristrutturazione**, con delle eccezioni per i beni sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici ai sensi del **D.Lgs. 42/2004**.

Il concetto che la volumetria non possa essere superata in sede di ricostruzione, è stato tuttavia superato dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), il quale, modificando il **D.P.R. 380/2001**, prevede ora quanto segue: “*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana*”.

Con particolare riferimento al primo periodo, la relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge precisa che “**il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d, del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico**”.


In sostanza, dalla lettura della relazione **parrebbe che una demolizione con una ricostruzione con maggiore volumetria, che sia dovuta ad esempio all'efficientamento energetico** (maggiore spessore delle pareti, creazione di locali comuni per una caldaia centralizzata in sostituzione delle singole caldaie ecc?), o all'installazione di impianti tecnologici (ascensore?) o all'accessibilità (ascensori di maggiore superficie, rampe per disabili?), **possa qualificarsi come intervento di ristrutturazione, con applicazione dell'Iva al 10% e con i benefici delle detrazioni fiscali**.

Chiaramente, come precisato precedentemente, la normativa di base è quella **urbanistica**, e gli esempi proposti da chi scrive (un “**fiscalista**”, che peraltro trova la relazione non proprio conforme al tenore letterale della norma) sono solo uno **stimolo** affinché siano forniti i dovuti chiarimenti in tale sede.

FINANZA AGEVOLATA

I siti web e la tutela dei dati personali

di Giovanna Lipani – Gruppo Finservice



La presenza sul web è un elemento sempre più importante per le aziende, in quanto garantisce visibilità, accompagnata dall'eventuale attivazione di servizi on line attraverso cui acquisire e fidelizzare la clientela.

L'evoluzione digitale del mondo imprenditoriale e degli utenti richiede una sempre maggiore attenzione ai **dati che transitano attraverso il Web**, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali che vengono acquisiti attraverso l'accesso ai siti.

È fondamentale per il successo delle imprese adoperarsi per ottenere e mantenere inalterata nel tempo una propria **"Web reputation"** sinonimo di affidabilità e sicurezza per l'utente che si affida al web.

Per garantire tale condizione è necessario verificare le caratteristiche del proprio sito web ed attivarsi per renderlo conforme alle normative di riferimento, ponendo particolare attenzione al **tema della privacy e ai principi espressi dal GDPR**.

È prioritario partire dalla premessa che sostanzialmente il soggetto che implementa e gestisce un sito web si troverà usualmente a trattare di dati personali che saranno differenti per quantità e tipologia in funzione delle applicazioni che verranno attivate (es: dati raccolti dal server, quali indirizzo IP, dati di navigazione, dati identificativi della persona fisica).

Il presente articolo si pone l'obiettivo di fornire delle indicazioni utili per indirizzare le **attività di adeguamento del sito alla compliance privacy**. In particolare, facendo riferimento a titolo

esemplificativo e non esaustivo ai più comuni elementi che caratterizzano le “strutture web”, si ritiene utile porre l’attenzione sulla seguente selezione di temi:

1. *Informativa privacy;*
2. *Base giuridica del trattamento;*
3. *Principio di minimizzazione;*
4. *Moduli (form);*
5. *Cookie e banner;*
6. *Google Analytics;*

1. Informativa privacy

Uno degli adempimenti più importanti e spesso sottovalutato nella gestione dei siti web è la **redazione dell’informativa privacy**. Attraverso la pubblicazione sul sito del documento informativo, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per illustrare quanto previsto dall’articolo 13 del GDPR (titolare del trattamento, tipologia di dati raccolti, base giuridica, finalità, destinatari, diritti dell’interessato). Nel rispetto dei dettami del GDPR è fondamentale che l’informativa sia facilmente accessibile da parte degli utenti (in genere tramite un link presente sulla pagina web) e che i contenuti previsti dalla normativa siano espressi in un linguaggio chiaro e comprensibile alla portata dell’amplia platea di utenti che potenzialmente possono accedere al sito.

2. Base giuridica del trattamento

Per poter raccogliere e trattare i dati occorre una specifica base giuridica: **il consenso dell’utente** oppure una diversa condizione che legittimi il trattamento. A titolo esemplificativo, qualora nel sito sia presente una attività di e-commerce non occorre un consenso al trattamento dei dati poiché la base giuridica è l’adempimento di un obbligo contrattuale (il contratto di compravendita).

3. Principio di minimizzazione dei dati

La raccolta dei dati personali deve essere svolta adottando un principio di minimizzazione, ovvero **richiedendo soltanto i dati essenziali** per la fornitura del servizio, senza mai eccedere con la rilevazione di ulteriori informazioni aggiuntive non pertinenti per la specifica finalità dichiarata.

4. Moduli (form)

Molti siti web prevedono l'implementazione di diverse tipologie di moduli di raccolta dati (form), attraverso i quali si realizza una compilazione diretta da parte degli utenti per varie finalità (es. richiesta di informazioni, iscrizione ad una newsletter...). **L'acquisizione dei dati tramite il form deve essere preceduta** da una apposita e specifica **informativa che illustri le modalità e le finalità del trattamento dei dati** e che sia funzionale al rilascio di un consenso libero ed esplicito. In questi casi uno dei possibili errori in cui si potrebbe incorrere è procedere alla raccolta di più informazioni per più finalità senza acquisire i necessari consensi specifici, separati ed espressi liberamente. Il concetto di consenso libero esclude tassativamente la presenza di caselle pre-fleggiate e non consente di condizionare l'utente vincolando l'erogazione di un servizio all'accettazione di altre attività (es: non è possibile obbligare l'utente ad accettare delle attività di marketing quando compila un form di richiesta informazioni).

5. Cookie e banner

Uno degli elementi più rilevanti che occorre monitorare per avere un sito conforme è sicuramente la gestione dei cookie. La quasi totalità dei siti web utilizza dei cookie per vari scopi e tranne che per i **cookie di natura tecnica** tutti gli altri per poter essere rilasciati **necessitano di un consenso attivo da parte dell'utente**. Pertanto, è necessario che il titolare proceda con la predisposizione di un apposito **banner (informativa breve)** con una sintesi informativa, rinviando tramite un apposito link **all'informativa cookie** nel formato più esteso ed esaustivo e alla possibilità di impostare le proprie preferenze, selezionando i cookie che si intendono attivare. La responsabilità del gestore del sito si estende anche ai cookie impostati da una terza parte tramite il suo sito. La questione più delicata su cui spesso possono generarsi delle problematiche interessa il consenso, o meglio il concetto di **"consenso preventivo", da acquisire prima che i cookie vengano scaricati sul terminale dell'utente**. Inoltre, *l'utente deve avere sempre la possibilità di gestire facilmente anche la revoca del consenso precedentemente accordato.*

6. Google Analytics

Nel caso in cui i dati siano trasferiti a terze parti **occorre informare gli utenti e raccogliere il loro consenso**. L'esempio più comune si ha utilizzando i servizi di statistica (analytics) come Google Analytics, al fine di creare report basati sui dati. Nel caso in cui si faccia ricorso all'anonimizzazione del servizio non occorrerà alcun consenso ma solo l'indicazione nell'informativa.

La trattazione esposta rappresenta una introduzione ad una tematica complessa che richiede interventi personalizzati in funzione delle peculiarità dei singoli siti. Il crescente orientamento all'uso di strumenti di comunicazione e commercializzazione on line, decisamente amplificato dalla pandemia Covid-19, ha rappresentato una spinta importante verso un ulteriore utilizzo del web, il quale tuttavia va opportunamente gestito in considerazione degli intrinsechi rischi connessi all'utilizzo dei dati che transitano attraverso la rete informatica. Una **buona impostazione del sito sotto il profilo del trattamento dei dati personali**, nel rispetto dei principi del GDPR ed un'accurata **protezione da attacchi informatici**, rappresentano i **due tasselli fondamentali** per assicurarsi una valida e duratura "Web reputation".

**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

800 94 24 24

f in

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

ENTI NON COMMERCIALI

Il concetto di democrazia negli statuti delle Ssd

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA LEGGE N. 86/19 E LA RIFORMA DELLO SPORT

ANALISI DEI DECRETI DELEGATI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il comma 17 dell'articolo 90 [L. 289/2002](#) ha codificato nel nostro ordinamento **le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, ormai universalmente definite come Ssd.

In realtà il panorama sportivo già alla data di entrata in vigore di detta norma vedeva presenti molte **società di capitali dilettantistiche** senza scopo di lucro.

Il presupposto per la loro costituzione era dato dalla **L. 91/1981 sul professionismo sportivo**, che allora prevedeva, per le società sportive professionalistiche, la costituzione in società di capitali *non profit*, disciplina che veniva applicata, in via analogica, anche nel mondo dilettantistico.

In più, la legge istitutiva del Coni, parlando di **società e associazioni**, aveva fatto ritenere ammissibile l'utilizzo di tale figura giuridica che, inizialmente, aveva come fine la richiesta di mutui dell'istituto per il credito sportivo che allora potevano essere concessi solo a società sportive dotate di responsabilità limitata.

Si discusse sulla natura di questi enti, in particolare anche alla luce della [circolare n. 21/2003](#) della Agenzia delle entrate che in proposito scriveva: “*In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari*”.

L'esame letterale dell'**articolo 90, comma 17, lett. c** (“...società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti”) e **comma 18, lett. e** (“le società sportive ... per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”) portò però a ritenere che **le Ssd dovessero considerarsi, a tutti gli effetti, società disciplinate dal quinto libro del codice civile** (e, quindi, soggette comunque agli adempimenti da questo previsti indipendentemente dalle agevolazioni fiscali godute) e quindi che non debbono e possono essere considerate società di diritto speciale.

La legittimazione era legata alla **distinzione che veniva fatta tra lucro oggettivo e soggettivo**.

Il primo **specificamente ammesso** stante la natura di impresa del soggetto in questione; il secondo, ossia la distribuzione del profitto tra gli associati, tassativamente vietato.

Ciò premesso il **comma 1** del medesimo **articolo 90** prevede che alle Ssd si possano applicare “**le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche**”: principale tra queste, per quanto oggi di nostro interesse, l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

In particolare il problema che oggi si pone è se le SSd debbano inserire nei loro statuti le specifiche clausole previste dal **comma 8** dell'[articolo 148 Tuir](#) al fine di poter **godere della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici previsti dal comma 3**.

Tra queste, in particolare, quelle concernenti la **democraticità del rapporto associativo** previste dalle **lettere c) ed e)** della citata **disposizione agevolativa**.

Lo spunto per questa riflessione nasce da una sentenza della **CTR Marche (sez. II, n. 295 del 22.06.2020)**, la quale **respinge il ricorso proposto da una Ssd** avverso un **accertamento dell'Agenzia**, confermato in **primo grado**.

I **giudici di appello**, dopo aver ricordato la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale deve prevalere, ai fini della utilizzabilità delle agevolazioni fiscali previste dalle norme in esame per il mondo dello sport dilettantistico, la sostanza sulla forma, **analizzano se la contribuente abbia i requisiti per godere della agevolazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)**, in particolare se l'attività sia conforme a statuto e se l'attività sia rivolta a terzi.

Contraddittorio appare il chiedersi, come si propone il Giudicante, se l'attività sia **conforme a statuto**, dopo aver affermato che la ricorrente “**è indubbiamente una società sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 90**”.

Se così non fosse non potrebbe avere i requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi legato all'iscrizione al Registro Coni, regolarmente posseduta dalla Ssd.

Ma il punto che a noi più interessa è quello dove viene indicato che **lo statuto avrebbe dovuto possedere: “indefettibili requisiti... tra i quali rientra, diversamente da quanto opina parte appellante, anche quello della democraticità delle attività svolte”**.

Ciò comporta, secondo il giudizio della Commissione, “**che il tesserato della ssd deve volere ed essere consapevole che mediante la richiesta di iscrizione, egli diviene centro di imputazione di diritti e di doveri in seno alla ssd**”.

Oonestamente non si comprende quale rapporto, sotto il profilo civilistico, possa assumere il tesserato secondo la prospettazione dei Giudici di Appello.

Possiamo solo ricordare che l'Agenzia delle entrate, nella sua [circolare 18/E/2018](#) ha

confermato che le “società sportive dilettantistiche **non sono soggette all’obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità**, valevole invece per le associazioni sportive dilettantistiche”: conseguentemente, queste, a differenze della Asd “**non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo** previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell’articolo 148 del Tuir”.